

REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

1) OGGETTO E SCOPO

- 1.1. Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa è istituito lo **Sportello per il Cittadino**, volto a fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso ai servizi della giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
- 1.2. L'informazione fornita avrà carattere generale nelle seguenti materie:
 - a) civile;
 - b) penale;
 - c) amministrativo;
 - d) tributarioe non costituirà parere professionale.
- 1.3. In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

2) ACCESSO AL SERVIZIO E BENEFICIARI

- 2.1. Può accedere allo Sportello chiunque necessiti di informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
- 2.2. L'accesso allo Sportello è gratuito ed il servizio potrà essere utilizzato una sola volta per lo stesso argomento.
- 2.3. Gli incontri si svolgeranno presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Pisa. Lo sportello sarà aperto nei giorni e negli orari pubblicati sul sito web dell'Ordine e sarà sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e durante il periodo delle festività natalizie dal 20 dicembre al 7 gennaio di ogni anno.
- 2.4. Al fine di usufruire del servizio, l'interessato dovrà compilare l'apposito modulo disponibile presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla quale potrà anche richiedersi la trasmissione a mezzo email, sottoscrivendo altresì il regolamento dello Sportello per accettazione e ricevendo l'appuntamento per la fruizione del Servizio. La mancata compilazione del modulo escluderà la prestazione del servizio. L'interessato dovrà firmare altresì un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e delle norme vigenti in materia di "privacy" al quale andrà allegata copia del proprio documento di riconoscimento.
- 2.5. La richiesta di accesso allo Sportello per il Cittadino potrà essere presentata in forma scritta a mezzo email all'indirizzo segreteria@ordineavvocatipisa.it ovvero recandosi di persona presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto.
- 2.6. Il Consiglio dell'Ordine e gli avvocati che prestano il servizio non sono autorizzati a trattenere alcun documento fornito dall'utente, né a redigere alcun verbale in relazione al servizio prestato fatto. Al termine dell'incontro verrà compilata una scheda di colloquio recante i dati dell'utente, l'oggetto delle informazioni fornite, la data dell'incontro ed il nominativo dell'avvocato che ha prestato il servizio, alla quale verrà allegato quanto previsto al punto 2.4.
- 2.7. Tale scheda sarà conservata in apposito archivio, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per lo Sportello.

3) ELENCO DEI PROFESSIONISTI

- 3.1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in apposito elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine. Al servizio sono ammessi solo gli avvocati del Foro di Pisa che alla data del 30 Aprile di ciascun anno non abbiano procedimenti disciplinari in corso; non abbiano riportato sanzioni disciplinari divenute esecutive; siano in regola con gli obblighi formativi previsti dalla legge professionale forense; siano in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo.
- 3.2. L'elenco degli avvocati iscritti al Servizio verrà pubblicato ogni anno entro il 31 Maggio e le domande dovranno essere presentate dal giorno 01 aprile ed entro il giorno 30 del medesimo mese di ciascun anno.
- 3.3. Non possono essere iscritti all'elenco degli avvocati disponibili a prestare il servizio i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Comitato Pari Opportunità e delle Commissioni dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, mediatori e gestori OCC.
- 3.4. La domanda di iscrizione all'elenco, predisposta secondo il modulo allegato al presente regolamento (allegato 1), dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pecordineavvocatipisa.it ovvero personalmente presso la Segreteria negli orari di apertura al pubblico.
- 3.5. Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione della materia di competenza: in mancanza di detta indicazione la domanda non potrà essere accolta. Potranno essere altresì indicate una o più materie di specifica competenza, ma in tal caso è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Pisa da almeno cinque anni.
- 3.6. L'elenco verrà aggiornato con cadenza annuale, entro la fine del mese di Maggio.
- 3.7. La presenza degli avvocati allo Sportello sarà determinata con un criterio di turnazione alfabetico che garantisca la rotazione di tutti gli iscritti all'Elenco nel rispetto del principio di trasparenza.
- 3.8. I requisiti sopra indicati riguardo agli iscritti nell'Elenco degli avvocati disponibili a rendere il servizio allo sportello di cui al presente regolamento, dovranno ricorrere congiuntamente e sussistere per tutto il periodo di permanenza nell'elenco. A tal fine il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati effettuerà controlli periodici e provvederà alla cancellazione degli avvocati per i quali si è verificata la mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nonché di coloro che sono incorsi nelle violazioni del successivo punto 6.
- 3.9. La domanda di cancellazione dall'Elenco, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pecordineavvocatipisa.it, potrà essere presentata in qualsiasi momento.

4) ATTIVITÀ

- 4.1. Lo "Sportello per il cittadino" sarà attivo presso l'Ordine degli Avvocati di Pisa nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e pubblicati sul sito web dell'Ordine.
- 4.2. Di norma il Servizio dovrà avere cadenza settimanale per non meno di due ore consecutive. In ogni caso, il Servizio verrà adeguato in relazione all'affluenza degli utenti in modo da garantire tempi di attesa ragionevoli.
- 4.3. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sull'illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
 - e) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
- 4.4. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

- b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
- 4.5. Il servizio avrà altresì ad oggetto informazione e orientamento:
- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili tramite organismi eventualmente costituiti presso il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) L. 247/12;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

5) DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ

- 5.1. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
- a) di ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi per suo conto;
 - b) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- 5.2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

6) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 6.1. Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporterà l'esclusione dall'Elenco:
- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
 - b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
 - c) il venir meno dei requisiti di accesso all'Elenco dei professionisti di cui all'art. 3.
 - d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5.

7) ENTRATA IN VIGORE

- 7.1 Il presente Regolamento, come approvato con delibera adottata nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del giorno 23/03/2023, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione di esso sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. Il primo aggiornamento dell'elenco verrà svolto entro il 31.05.2023.

PISA, li 23/03/2023
Luogo e data

per accettazione _____
**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PISA**
IL PRESIDENTE
(Avv. Paolo Oliva)

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PISA
IL PRESIDENTE
(Avv. Paolo Oliva)